



PROVINCIA DI MATERA

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Prot. n. **0009170**

29 APR. 2024

29 APR. 2024

Matera, li _____

Ai Dirigenti della Provincia
Ai Funzionari e Dipendenti

S E D E

E p.c.

Al Presidente della Provincia

S E D E

OGGETTO: Sezione Rischi Corruttivi e trasparenza 2024-2026 del PIAO approvata con Decreto del Presidente n.12 del 31.01.2024 - Art.18 "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito" - Indicazioni organizzative

Richiamando la precedente circolare prot. n.15186 del 01/082023, con la presente, si forniscono le indicazioni organizzative, operative e di protezione per il dipendente o collaboratore della Provincia di Matera, che intenda segnalare illeciti in attuazione del nuovo dettato normativo di cui al D.lgs. n. 24/2023.

1. COSA SI PUÒ SEGNALARE (artt. 1 e 2 D. Lgs. 24/2023)

Il whistleblower può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione potrà avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il c.d. whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

- informazioni di violazioni compiute ivi comprese, le condotte finalizzate a dissimulare e/o occultare le violazioni, incluse quelle per le quali il segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile abbia, fondatamente e concretamente il sospetto che esse possano realizzarsi, nell'ambito del contesto organizzativo dell'ente con il quale è giuridicamente legato da uno dei rapporti giuridici qualificati, considerati dal legislatore.

2. CHI PUÒ SEGNALARE (art. 3, D.lgs. 24/2023)

Possono utilizzare il canale Whistleblowing:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, e all'art. 3 del D.lgs. 165/2001;
- i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione controllo vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

3. COSA NON SI PUÒ SEGNALARE (art. 1 comma 2, D.lgs. 24/2023)

Il canale di segnalazione Whistleblowing non può essere utilizzato per:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti a rapporti di lavoro o di pubblico impiego con le figure sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al sopra citato decreto;
- segnalazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.

4. QUANDO SI PUÒ SEGNALARE (art. 3, D.lgs. 24/2023)

Le segnalazioni possono essere effettuate in diversi momenti:

- durante il rapporto giuridico con l'Amministrazione Provinciale;
- prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, informazioni raccolte durante il processo di selezione);
- durante il periodo di prova;
- dopo la cessazione del rapporto, a condizione che riguardino il periodo precedente alla fine del rapporto.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere inviate tramite i seguenti canali:

1. Canale interno (artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/2023);
2. Canale esterno gestito da ANAC (art. 7 del D.lgs. 24/2023);
3. Divulgazioni pubbliche (art. 15 del D.lgs. 24/2023);
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower. In via prioritaria, si favorisce l'utilizzo del canale interno. Solo qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 6, sarà possibile effettuare una segnalazione esterna.

1. Canale interno (artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/2023)

La segnalazione interna potrà avvenire tramite:

- Piattaforma Informatica

La Provincia di Matera si è dotata di una piattaforma telematica per le segnalazioni che consente la comunicazione diretta tra il segnalante ed il gestore della segnalazione e che, con strumenti di crittografia, garantisce la totale riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, in conformità con il dettato normativo.

Il *link* alla piattaforma è disponibile nella Sezione "Amministrazione trasparente"/"Altri contenuti"/"Prevenzione della Corruzione"/"Whistleblowing – Segnalazioni in regime di anonimato".

La piattaforma è altresì accessibile al *link* "**<https://provinciadimatera.whistleblowing.it/#/>**".

L'interessato è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni interne al portale, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie ed il maggior numero possibile di quelle facoltative.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) riceverà e gestirà la segnalazione, garantendo la massima confidenzialità nei confronti del segnalante. Al momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice che dovrà essere conservato per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e interagire per fornire chiarimenti o approfondimenti, se necessario.

- Servizio postale o a mano

La trasmissione potrà avvenire utilizzando il servizio postale o la consegna a mano, possibilmente utilizzando l'apposito modello di segnalazione reperibile al seguente link:

https://www.provincia.matera.it/images/amm_trasp/altri_contenuti/prevenzione_della_corruzione/MODULO_Segnalazioni_di_illecito_-_whistleblower.pdf

Utilizzando tali modalità di segnalazione è necessario, ai fini della protocollazione riservata, che la segnalazione sia composta di due parti ed inserita in due buste chiuse, così da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa.

La segnalazione andrà indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) - specificando la dicitura "RISERVATA" e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno.

- Segnalazione verbale

Nel caso in cui il segnalante preferisca comunicare verbalmente i fatti al RPCT, quest'ultimo procederà alle verifiche del caso garantendo la massima discrezione circa l'identità del segnalante. Non è invece ritenuto possibile inviare una segnalazione tramite posta elettronica ordinaria o PEC in quanto si ritiene che questi siano strumenti non adeguati a garantire la necessaria riservatezza.

2. Canale esterno gestito da ANAC (art. 7 del D.lgs. 24/2023)

Se ricorrono i presupposti specificati dall'articolo 6 del d.lgs. 24/2023, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite comunicazione presentata attraverso i canali indicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il link di riferimento è il seguente: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

6. TUTELE DEL SEGNALANTE

Il segnalante gode di diverse tutele, tra cui:

1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi informazione da cui possa essere dedotta anche indirettamente, non può essere divulgata senza il consenso esplicito del whistleblower, ad eccezione delle persone competenti a ricevere o gestire le segnalazioni. Il RPCT, in quanto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche riguardo all'identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. La legge esclude l'accesso pubblico alla segnalazione sia a livello documentale che civico.

2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti sono protetti da qualsiasi forma di ritorsione, ed è strettamente vietato adottare comportamenti, atti o omissioni, anche solo tentati o minacciati, che possano arrecare un ingiusto danno alla persona segnalante a causa della sua segnalazione.

7. ALTRI SOGGETTI TUTELATI (ARTICOLO 3, COMMA 5 DEL D.LGS. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e di protezione, come specificato negli articoli 16-22 del d.lgs. 24/2023, si applica anche ai seguenti soggetti:

- I facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione all'interno dello stesso contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- Le persone appartenenti allo stesso contesto lavorativo del segnalante e che hanno con lui un rapporto affettivo o di parentela fino al quarto grado.
- I colleghi di lavoro del segnalante che operano nello stesso contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente.
- Gli enti di proprietà del segnalante o che operano nello stesso contesto lavorativo in cui la persona segnalante presta la sua attività lavorativa.

8. PERDITA DELLE TUTELE (ART.16, D.LGS. 24/2023)


Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, "... quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare".

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità approvate con delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

La presente circolare:

- è redatta in attuazione della misura prevista dall' Art. 18 della vigente Sezione Rischi Corruttivi e trasparenza 2024-2026 del PIAO approvata con Decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2024;
- è pubblicata nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione"



IL SEGRETARIO GENERALE/RPCT
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE